



COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA  
 PROVINCIA DI SONDRIO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 149 R.P. N. ....7..... del Registro Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2016.

L'anno .....DUEMILASEDICI..... addì .....UNDICI..... del mese di  
APRILE..... alle ore .....18,00..... nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione .....ORDINARIA..... ed in seduta  
 .....PUBBLICA..... di .....PRIMA..... convocazione.

Risultano:

		Presente	Assente
BISCOTTI FRANCO	- Sindaco	<u>SI</u>	_____
SERTORI MASSIMO	- Consigliere	_____	<u>SI</u>
DELLA BRIOTTA LORIS	- "	<u>SI</u>	_____
MARANGA ERMANNO	- "	<u>SI</u>	_____
ANDREOSI FULVIO	- "	<u>SI</u>	_____
BORINELLI MARIA GRAZIA	- "	<u>SI</u>	_____
CORONA FEDERICO	- "	<u>SI</u>	_____
VAIRETTI RINO	- "	<u>SI</u>	_____
ZUCCHI MAURIZIO	- "	<u>SI</u>	_____
MITRANO RAFFAELE	- "	<u>SI</u>	_____
PATRIZI MARCO	- "	<u>SI</u>	_____
E' presente l'assessore esterno Elena Folini senza diritto di voto		<u>10</u>	<u>1</u>
TOTALE N°			

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale .....DOTT. VALTER BIANCHINI.....  
 Il Sig. ....BISCOTTI FRANCO.....nella sua qualità di .....SINDACO.....  
 assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2016.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICORDATO che l'art. 1 della Legge 147/2013 stabilisce al comma 639 che è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone rispettivamente:

1. Dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
2. Da una componente riferita ai servizi che si articola:
  - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
  - nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PREMESSO CHE con l'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, è stata istituita l'Imposta Municipale Unica (IMU);

**DATO ATTO CHE**

- l'art. 13, comma 2, del sopracitato D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013 e successivamente modificato dall'art. 9bis, comma 2 del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito dalla Legge 23/05/2014 n. 80, da ultimo modificato dal comma 10 dell'art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare...omissis;
- i terreni agricoli nel Comune di Ponte in Valtellina, essendo comune interamente montano, ai sensi della vigente normativa risultano esenti da imposizione ai fini IMU;
- a partire dall'anno 2015, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" nella sua ultima versione così come risulta a seguito della modifica da ultimo apportata dal decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

**VISTA la Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) pubblicata nel Supplemento n. 70 alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, in particolare :**

**- all'art. 13 del D.L. 06.12.2001 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214 al comma 3, prima della lettera a è inserita la seguente:**

**0a) la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal**

**soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possiede un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; anche per le pertinenze che vengono concesse in comodato unitamente all'abitazione si rende applicabile il trattamento previsto per l'abitazione nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23;**

**CONSIDERATO** che la base imponibile è ridotta del 50% altresì nelle seguenti fattispecie:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione;

**VISTO** inoltre l'art. 1, comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208 il quale stabilisce il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai limiti deliberati per il 2015;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 06.07.2015 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per l'anno 2015;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 4, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per l'anno 2016;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07.03.2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del TUEL;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'area amministrativo-contabile e dell'area tributaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare, per l'anno 2016, le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito indicato:

- **ALIQUOTA DI BASE**

0,76 PER CENTO

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** categoria catastale A/1-A/8-A/9

0,4 PER CENTO

- **DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE** categoria catastale A/1-A/8-A/9

€ 200,00

3) di determinare le seguenti detrazioni/esenzioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso;

Ai fini dell'esenzione dell'imposta prevista dall'art. 1, comma 707, n. 3, della L. 147/2013 sono equiparate all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

4) di introdurre l'agevolazione di cui alla Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) pubblicata nel Supplemento n. 70 alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, al cui art. 13 del D.L. 06.12.2001 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214 al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:

- **0a) la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possiede un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; anche per le pertinenze che vengono concesse in comodato unitamente all'abitazione si rende applicabile il trattamento previsto per l'abitazione nei limiti di una pertinenza**

per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23;

- 5) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al "Nuovo" Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 11.04.2016, da applicare a far data dal 01-01-2016;
- 7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016;
- 8) di demandare al Responsabile dell'ufficio Tributi tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto, compresi gli obblighi di pubblicazione all'albo on-line e di invio di copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità di legge;

Indi, convenuta l'urgenza, il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, IL CONSIGLIO COMUNALE accolta la proposta,


con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Franco Biscoffi



IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Loris Della Briotta


*Loris Della Briotta*

IL SEGRETARIO  
dott. Valferr Bianchini

*Valferr Bianchini*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune, a norma dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 20 APR 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Michela De Bernardi


20 APR. 2016  
li, .....

*Michela De Bernardi*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.L.vo 267/2000.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Michela De Bernardi

20 APR. 2016  
li, .....

*Michela De Bernardi*